

Le imposte che gravano sul gas naturale sono le seguenti:

- 1) **Accisa** <sup>(1)</sup>: espressa in Euro su Standard metro cubo <sup>(2)</sup>, è differenziata per impiego, ubicazione geografica dell'utenza e fascia di consumo annuo solare;
- 2) **Addizionale regionale all'accisa e imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa**: espressa in Euro su Standard metro cubo <sup>(2)</sup>, istituita nelle regioni a statuto ordinario e determinata da ciascuna regione, è anch'essa differenziata per impiego e per fascia di consumo annuo solare;
- 3) **I.V.A.** (imposta sul valore aggiunto): espressa in termini percentuali, applicata sull'importo complessivamente dovuto (comprensivo di accisa ed addizionale regionale), è differenziata per fascia di consumo annuo solare.

Per l'applicazione delle imposte sono stabilite le seguenti tipologie di consumi:

• **Usi industriali:**

Impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale <sup>(3)</sup>, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'art.11 della legge 9/1/1991 n.10 <sup>(4)</sup>, anche se riforniscono utenze civili.

Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali:

- anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;
- gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali <sup>(5)</sup>, intendendo come tali tanto gli utilizzi destinati ai servizi ospedalieri in senso stretto (comprese le strutture sanitarie delle AA.SS.LL. quali ambulatori, consultori e altri presidi sanitari), quanto quelli destinati alle attività connesse e funzionali a tali servizi <sup>(6)</sup>.

- **Usi civili** (riscaldamento individuale o centralizzato, compresi eventuali usi di cottura cibi e produzione di acqua calda sanitaria), nei quali rientrano tutti gli usi non attribuibili agli usi industriali;

Inoltre, sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché la produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

<sup>(1)</sup> D.Lgs. 26/10/1995 n.504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", articolo 26 "Disposizioni particolari per il gas metano".

<sup>(2)</sup> Un metro cubo Standard corrisponde ad un gas a temperatura di 15° C e pressione costante di 1,01325 bar.

<sup>(3)</sup> Cfr.: (i) articolo 2, comma 73, del D.L. 3/10/2006 n.262, convertito nella Legge 24/11/2006 n.286; (ii) Nota Prot. 4428/V del 27/12/2006 dell'Agenzia delle Dogane; (iii) Nota Prot. 4941/V del 13/3/2008 dell'Agenzia delle Dogane.

<sup>(4)</sup> Potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.

<sup>(5)</sup> Cfr.: Nota Prot. 77415 RU del 30/7/2014 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

<sup>(6)</sup> Cfr.: Nota Prot. 121523 RU del 14/11/2014 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con nota Prot. 33058 RU del 30/10/2015 l'Agenzia ha inoltre confermato che l'applicazione dell'aliquota per gli usi industriali decorre dalla data del 31 luglio 2014.

## **USI CIVILI**

### **Aliquote di accisa** <sup>(7)</sup> [€/Sm<sup>3</sup>]

Territorio	consumi fino a 120 Smc/anno	consumi superiori a 120 e fino a 480 Smc/anno	consumi superiori a 480 e fino a 1.560 Smc/anno	consumi superiori a 1.560 Smc/anno
Centro-Nord	0,044	0,175	0,170	0,186
Mezzogiorno <sup>(8)</sup>	0,038	0,135	0,120	0,150

<sup>(7)</sup> D.Lgs. 2/2/2007 n.26, articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

<sup>(8)</sup> D.P.R. 6/3/1978 n.218, art.1: Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, province di Latina e di Frosinone, comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, isola d'Elba e territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

**Addizionale regionale all'accisa e imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa <sup>(9)</sup> [€/Sm<sup>3</sup>]**

Regione <sup>(10)</sup>	fascia climatica <sup>(11)</sup>	consumi fino a 120 Smc/anno	consumi superiori a 120 e fino a 480 Smc/anno	consumi superiori a 480 e fino a 1.560 Smc/anno	consumi superiori a 1.560 Smc/anno	imposta sostitutiva
ABRUZZO	A,B,C,D	0,019000	0,023241	0,025823	0,025823	<sup>(12)</sup>
	E,F	0,010330	0,010330	0,010330	0,010330	<sup>(12)</sup>
BASILICATA		0,019000	0,0258228	0,0258228	0,0258228	---
CALABRIA		0,0051646	0,0051646	0,0051646	0,0051646	---
CAMPANIA		0,019	0,031	0,031	0,031	0,031
EMILIA-ROMAGNA		0,022	0,0309874	0,0309874	0,0309874	---
LAZIO	Centro-Nord	0,022	0,03099	0,03099	0,03099	0,03099
	Mezzogiorno <sup>(8)</sup>	0,019	0,03099	0,03099	0,03099	0,03099
LIGURIA	C,D	0,0220	0,0258	0,0258	0,0258	---
	E	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	---
	F	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	---
LOMBARDIA <sup>(13)</sup>		---	---	---	---	---
MARCHE		0,0155	0,0181	0,0207	0,0258	<sup>(12)</sup>
MOLISE		0,019	0,030987	0,030987	0,030987	0,030987
PIEMONTE		0,022	0,0258	0,0258	0,0258	---
PUGLIA		0,019	0,03098	0,03098	0,03098	<sup>(12)</sup>
TOSCANA		0,022	0,030987	0,030987	0,030987	0,026
UMBRIA		0,005165	0,005165	0,005165	0,005165	---
VENETO		0,007747	0,023241	0,025823	0,030987	<sup>(12)</sup>

<sup>(9)</sup> Legge 14/6/1990 n.158, art.6, comma 1, lettera b); D.Lgs. 21/12/1990 n.398, art.9; D.L. 18/1/1993 n.8, art.10, convertito -con modificazioni- dalla Legge 19/3/1993 n.68.

<sup>(10)</sup> Alle Regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Sardegna e Sicilia) l'addizionale regionale non viene applicata.

<sup>(11)</sup> D.P.R. 26/8/1993 n.412.

<sup>(12)</sup> Aliquote uguali all'addizionale regionale.

<sup>(13)</sup> Disapplicate ex L.R. n.10 del 14/7/2003 Regione Lombardia.

**I.V.A. <sup>(14)</sup>**

Fascia di consumo	consumi fino a 480 Smc/anno <sup>(15)</sup>	consumi oltre 480 Smc/anno
Aliquota	10%	22% <sup>(16)</sup>

<sup>(14)</sup> D.Lgs. 2/2/2007 n.26, articolo 2, comma 5; D.P.R. 26/10/1972 n.633, tabella A, parte III.

L'aliquota IVA viene applicata sulla base imponibile che comprende anche le accise in ottemperanza alle disposizioni di Legge derivanti dal combinato disposto dell'art.13 del DPR 26/10/1972, n.633, dell'art.78 della "Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii., e dell'art.1 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504.

<sup>(15)</sup> Conseguentemente alle Risoluzioni n.108/E di data 15/10/2010 e n.112/E di data 22/10/2010 dell'Agenzia delle Entrate, con il D.L. 13/5/2011 n.70 è stata apportata una modifica alla disciplina fiscale allo scopo di ribadire che l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato) è pari al 10%; precisamente (articolo 7, comma 2, lettera cc): «Le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633».

<sup>(16)</sup> L. 24/12/2012 n.228.

L'aliquota del 22% viene applicata anche ai servizi accessori e alla quota fissa della tariffa.

**USI INDUSTRIALI**
**Aliquote di accisa <sup>(17)</sup> [€/Sm<sup>3</sup>]**

Territorio	con consumi fino a 1.200.000 Smc/anno	con consumi superiori a 1.200.000 Smc/anno <sup>(18)</sup>
Centro-Nord	0,0124980	0,0074988
Mezzogiorno <sup>(8)</sup>	0,0124980	0,0074988

<sup>(17)</sup> D.P.C.M. 15/1/1999.

<sup>(18)</sup> Legge 22/12/08 n.203, art.2, comma 11): con esclusione degli usi termoelettrici.

**Addizionale regionale all'accisa e imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa<sup>(9)</sup> [€/Sm<sup>3</sup>]**

Regione <sup>(10)</sup>	con consumi fino a 1.200.000 Smc/anno	con consumi superiori a 1.200.000 Smc/anno <sup>(18)</sup>	imposta sostitutiva
ABRUZZO	0,006249	0,00516	<sup>(12)</sup>
BASILICATA	0,006249	0,0051646	---
CALABRIA	0,0051646	0,0051646	---
CAMPANIA	0,006249	0,0052	0,031
EMILIA-ROMAGNA	0,006249	0,0051646	---
LAZIO	0,006249	0,00516	0,03099
LIGURIA	0,006249	0,0052	---
LOMBARDIA <sup>(13)</sup>	---	---	---
MARCHE	0,006249	0,0052	<sup>(12)</sup>
MOLISE	0,0062	0,0052	0,030987
PIEMONTE	0,006249	0,0052	---
PUGLIA	0,006249	0,0051646	<sup>(12)</sup>
TOSCANA	0,006	0,0052	0,026
UMBRIA	0,005165	0,005165	---
VENETO	0,006249	0,005165	<sup>(12)</sup>

**I.V.A.**

Categorie	usi industrie manifatturiere, agricole ed estrattive <sup>(19)</sup>	ordinaria
Aliquota	10%	22%

<sup>(19)</sup> Tabella A, parte III, n.103), allegata al DPR 26/10/1972, n.633 (modificato con art.36, comma 3, lettera b), del D.L. n.331/1993, convertito dalla legge n.427/1993); applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta, nella misura del 10%, alle cessioni e alle importazioni di energia elettrica e di gas finalizzate all'uso da parte di imprese estrattive e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili. Per quanto chiarito dalla circolare n.26 del 19/3/1985, le attività definibili come "estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili", sono quelle indicate nei gruppi da IV a XV del decreto ministeriale 29/10/1974. Nella sostanza, allo stato attuale risultano assoggettate a IVA ridotta con aliquota 10% le somministrazioni di energia elettrica e di gas alle sole imprese operanti nei settori: (i) industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi; (ii) industrie manifatturiere alimentari; (iii) industrie manifatturiere del legno; (iv) industrie manifatturiere metallurgiche e meccaniche; (v) industrie manifatturiere dei minerali non metalliferi; (vi) industrie manifatturiere chimiche; (vii) industrie manifatturiere della carta; (viii) industrie manifatturiere delle pelli e del cuoio; (ix) industrie manifatturiere tessili; (x) industrie manifatturiere del vestiario, dell'abbigliamento e dell'arredamento; (xi) industrie manifatturiere della gomma, della guttaperca e delle materie plastiche; (xii) industrie poligrafiche, editoriali ed affini. L'art.2, comma 40 della legge 24/12/2003 n.350 ha ammesso al beneficio anche le cessioni di energia elettrica e di gas alle: (xiii) imprese agricole; (xiv) imprese che utilizzano il gas metano e gas petroliferi liquefatti per la produzione di energia elettrica. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata all'invio - da parte delle imprese utilizzatrici alle imprese erogatrici - di un'apposita richiesta scritta, valida fino alla revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di possedere i previsti requisiti soggettivi e che l'energia elettrica o il gas sarà utilizzato nell'esercizio dell'impresa estrattiva, manifatturiera, poligrafica, editoriale o affine.

**Usi diversi****Aliquote di accisa [€/Sm<sup>3</sup>]**

Usi	aliquote	
Riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici <sup>(20)</sup>	esclusi da tassazione	
Forze Armate Nazionali, per gli usi consentiti <sup>(21)</sup>	0,01166	
Forze Armate degli stati contraenti del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti	esenti da tassazione	
Produzione di energia elettrica <sup>(17) (22)</sup>	per cessione a terzi <sup>(23)</sup>	0,0004493
	per autoconsumo	0,0001348
Autotrazione <sup>(24)</sup>	0,00331	
Usi di cantiere e nelle operazioni di campo per coltivazioni idrocarburi	0,01173	

<sup>(20)</sup> Classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.3037/90 del Consiglio di data 9/10/1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche e nelle Comunità europee. I consumi di gas naturale per tali usi (fuori dal campo della tassazione) non possono essere contabilizzati al fine del raggiungimento dello scaglione del consumo annuale di 1.200.000 Smc oltre il quale viene riconosciuto agli utilizzatori industriali la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sui consumi tassati (cfr. Disposizione prot. n.4436 di data 24/7/2007 dell'Agenzia delle Dogane).

<sup>(21)</sup> Legge 24/12/2007 n.244, art.1, comma 179.

(22) In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di gas naturale impiegato nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando il consumo specifico convenzionale di 0,220 Smc/kWh (con decorrenza dal 1/12/2018, *cf.* D.Lgs. 26/10/1995 n.504, Tabella A, punto 11, come modificato dal D.L. 23/10/2018 n.119, art.19.1; inoltre lo stesso D.L., all'art.19.2, lett.b), ha modificato anche l'articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 2/3/2012 n.16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26/4/2012 n.44, per cui il suddetto valore del consumo specifico convenzionale di 0,220 Smc/kWh, precedentemente individuato con delibera n.16 dell'11/3/1998 dell'*Autorità per l'energia elettrica e il gas*, e ridotto nella misura del 12% – ovvero  $0,250 - 12\% = 0,220$  Smc/kWh – deve essere utilizzato retroattivamente anche per il periodo dal 1/1/2018 al 30/11/2018; *cf.* Nota Prot. 116558/RU del 24/10/2018 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

(23) D.Lgs. 26/10/1995 n.504, Tabella A, punto 11.

(24) Articolo 15, comma 1, del D.L. 6/12/2011 n.201, convertito – con modificazioni – nella Legge 22/12/2011 n.214.

N.B.: Nel caso di uso promiscuo del gas naturale, il fornitore deve acquisire dal consumatore finale computi estimativi asseverati da tecnici abilitati e dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 finalizzati a quantificare gli usi promiscui del gas naturale fornito e gli eventuali impedimenti tecnici all'installazione di distinti contatori ovvero l'eccessiva onerosità della modifica del proprio impianto di distribuzione interna finalizzata a parzializzare le diverse tipologie d'uso (*cf.* Nota Prot. 102218/RU del 28/10/2013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

### Contributo GFBM (Gestione Fondo Bombe Metano) [€/Sm<sup>3</sup>]

Usi	aliquote
Autotrazione (25)	0,035

(25) Legge 7/6/1990 n.145, art.3, co. 1 e 2; D.P.R. 9/11/1991 n.404, art.23.

Contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombe Metano, vedi [www.gfbm.it](http://www.gfbm.it)

### Addizionale regionale all'accisa e imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa

Non applicate (26)

(26) Rispetto al gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile per riscaldamento non si applicano né l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, né l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'art.9 del D.Lgs. 21/12/1990 n.398 e ss.mm. (*cf.* Legge 24/12/2007 n.244, art.1, comma 180).

La normativa fiscale è disponibile sui siti web dei:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze: [www.finanze.it](http://www.finanze.it);
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: [www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed](http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed).

[Informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 5.2 del Codice di Condotta Commerciale, approvato con delibera dell'*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente* ARG/com 104/10 di data 8/7/2010 e ss.mm.ii.]

